

ALLEGATO A) DECRETO.....

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO DI SESTO FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RIVOLTE AD ANZIANI E A CITTADINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO NEL TERRITORIO DI SESTO FIORENTINO" PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022.

L'anno 2020 addì _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18/05/1968 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561

e

l'Associazione di volontariato "Associazione Comunale Anziani per il volontariato" di Sesto Fiorentino che in seguito sarà chiamata associazione, codice fiscale e partita Iva 94039160489 con sede legale in Sesto Fiorentino Viale Ariosto, 210, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993, della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze con atto n. 399 del 27/05/1994, rappresentata dal signor Giacomo Svicher, nato a Sesto Fiorentino il 26/07/1940 e C.F. SVCGCM40L26I684B in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

- a) che con D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- b) che l'art. 55 comma 1 del Codice del Terzo Settore sopra richiamato, stabilisce che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogettazione poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre l'art. 55 comma 3 stabilisce che la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- c) che all'art. 14 della Legge Regionale n. 58 del 31 ottobre 2018 "Norme per la cooperazione sociale in Toscana" vengono date indicazioni sugli strumenti di coprogrammazione, coprogettazione ed accreditamento, mentre all'art. 11 e 13 della Legge regionale n. 65 del 22 luglio 2020 "Norme di

sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano” vengono dettati principi in tema di procedimento e coprogettazione;

d) che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con provvedimento n. 119 in data 31/08/2020 ha approvato un avviso finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione per gli anni 2020 – 2022 di attività rivolte ad anziani e cittadini in situazione di svantaggio nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino;

e) che l’Associazione Anziani ha presentato in data 22/09/2020 con prot. n. 5032 la domanda di partecipazione alla procedura di coprogettazione di cui all’avviso approvato con provvedimento n. 191 del 31.08.2020 sopra richiamato, in riferimento alle misure di intervento di cui agli ambiti individuati all’art. 2 dell’avviso;

f) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione;

g) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore degli anziani e delle persone in condizione di svantaggio del territorio.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione si impegna a svolgere interventi di sostegno nei confronti di soggetti anziani e delle persone in condizione di svantaggio secondo le modalità di seguito indicate.

In particolare verranno svolte le seguenti attività:

- servizio di accompagnamento a favore di persone anziane e con difficoltà impossibilitate a muoversi in maniera autonoma, per lo svolgimento di visite mediche o terapie, nonché verso presidi sociali dove vengono svolte attività di socializzazione specifiche, indicativamente stimate in circa 6.000 annui;
- iniziative di socializzazione rivolte ad anziani e disabili da effettuarsi presso le strutture residenziali e semiresidenziali:
 - RSA Villa Solaria;
 - Istituto San Giuseppe;
 - Centro Diurno Anziani di Via Monti;
 - Centro Civico Neto.
- organizzazione di feste e gite rivolte agli anziani

L’associazione e la Sds convengono che possano essere ampliati i servizi effettuati dal soggetto erogatore nell’ambito dell’avviso, qualora ulteriori successive necessità possano scaturire da situazioni al momento non prevedibili e che saranno puntualmente verificate e concordate con l’associazione medesima.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna per lo svolgimento del servizio:

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;

- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse. L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), così come modificato con D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122, nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotte dalla Legge n. 190/2012.

L'Associazione dà atto, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione del Codice di Comportamento del personale SdS reperibile sul sito web dell'Ente nella Sezione Trasparenza.

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del Progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella D.ssa Nicoletta Fracassi (Responsabile Polo amministrativo SdS Sesto Fiorentino, nella D.ssa Sabrina Enea (Responsabile Professionale Area Anziani) e nella D.ssa Cristina Bandini (Coordinatrice Servizio Sociale Professionale) e per l'Associazione nella persona del Sig. Sturlini Stefano.

Ai responsabili del progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori consistenti in schede, test interviste che misurano i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto.

Saranno svolte ogni quattro mesi delle riunioni in videoconferenza con l'associazione di riferimento per una verifica puntuale delle attività svolte e per un tavolo di confronto con il Servizio Sociale Professionale.

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS, predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 5 - SICUREZZA

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: Sede dell'Associazione Comunale Anziani di Sesto Fiorentino, Viale Ariosto, 210 Sesto Fiorentino;
- presso strutture socio assistenziali pubbliche o private;
- presso il domicilio del destinatario dell'intervento.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede dell'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di trattare i dati e le informazioni di cui venga in possesso, solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e sue successive modificazioni e integrazioni, a protezione dei dati personali.

In forza della presente convenzione, come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, l'associazione sarà nominata "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali. La nomina viene formalizzata con la presente convenzione.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione e conservata in copia agli atti dell'Ufficio Amministrativo SDS di Sesto Fiorentino, via Gramsci, n. 282.

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione, per ciascuna annualità, la somma complessiva massima di € 13.000,00 onnicomprensiva, dietro presentazione di regolare documentazione contabile trimestrale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte ed espletate le verifiche di legge, mediante una relazione descrittiva della tipologia e del numero di servizi svolti. La somma riconosciuta dalla SdS si configura come rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la gestione del servizio al netto del cofinanziamento. L'Associazione pertanto dovrà produrre alla SdS a fine anno idonea documentazione/attestazione delle spese pertinenti i servizi oggetto di convenzione e la SdS si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche in merito alle dichiarazioni rese.

L'Associazione dovrà garantire e rendicontare annualmente un proprio cofinanziamento per la realizzazione dei servizi di cui al punto 2) della presente convenzione, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del rimborso assegnato.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di 24 mesi dal 1/01/2021 fino al giorno 31/12/2022, rinnovabili dietro accordo tra le parti per ulteriori 24 mesi, finalizzati alla gestione degli interventi previsti dal progetto definito e approvato.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione se dovute. La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Associazione
Il Legale Rappresentante
Giacomo Svicher

Per la Società della Salute Zona F.na Nord-Ovest
Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci

.....

.....